

VERBALE D'ACCORDO

In data 19 luglio 2011 si sono incontrati in Roma:

per la Società Autogrill SpA i sigg. Mauro Stefano, D'Ottavio Giuseppe e Secondulfo Saverio, assistiti dalla Fipe nella persona del dr. Moretti Silvio

e

per le organizzazioni sindacali nazionali:

Filcams-Cgil la sig.a Anile Lucia
Fisascat-Cisl il sig. Pirulli Giovanni
Uiltucs-Uil il dr. Marroni Marco



visti:

- ▲ l' articolo 53, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (Contratto di produttività) e l' articolo 1, comma 47 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) in base ai quali possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% le somme erogate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- ▲ i chiarimenti da ultimo forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Agenzia delle Entrate con le circolari n. 14/E e 19/E rispettivamente del 14 febbraio 2011 e dell'11 maggio 2011;



premesso che

- ▲ le organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo 20 Febbraio 2010 hanno sottoscritto il 07.04.2011 un accordo quadro su tale materia e pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati in specifico accordo di 2° livello, come espressamente richiesto dalla circolare in epigrafe, o ove siano già contenuti in precedenti accordi o intese di 2° livello di contrattazione, i relativi



trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011;

Convengono quanto segue:

- Fermo restando che la Società Autogrill SpA ha assoggettato all'imposta sostitutiva già dal Gennaio 2011 gli importi relativi sia al Premio di Risultato, che alla speciale indennità aggiuntiva, nonché ai compensi per attività elastica e flessibile part-time, in quanto già contenuti e concordati in precedenti accordi integrativi di 2° livello, la stessa applicherà, a partire dalla data di stipulazione del presente accordo, detta agevolazione fiscale anche ad altri istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale (da ultimo CCNL 20 febbraio 2010) o dall'accordo quadro di cui in premessa (la cui disciplina è integralmente richiamata nel presente accordo aziendale) applicati in azienda quali, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfettaria per lavoro straordinario, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.
- La Società Autogrill SpA applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

L. F. S.

Autogrill

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRE

[Handwritten signature]

OO. SS. 2102.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]